

invece che il credito viva di luce e che giovi la chiara dimostrazione del male o del modo in cui si intende di provvedervi. E quanto a me, onorevole Zanardelli, la sola fama a cui io aspiri è quella di aver modestamente e coraggiosamente fatto il mio dovere verso il mio paese. (*Benissimo! Bravo!*)

Voci. Chiusura! chiusura!

Vacchelli, relatore. Onorevole presidente, la prego di riservarmi la facoltà di parlare.

Presidente. Essendo chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

(*È appoggiata.*)

Essendo appoggiata la chiusura, la pongo a partito, riservando la facoltà di parlare al relatore della Giunta.

(*La Camera delibera di chiudere la discussione.*)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Vacchelli.

Vacchelli, relatore. La questione che oggi stiamo discutendo è la più importante fra quelle comprese nella legge che ci sta dinanzi tanto per il suo valore morale, quanto per le sue conseguenze finanziarie. Nessuno contesta che lo Stato, mettendo delle imposte, abbia diritto di estenderle anche sui redditi dei titoli di debito pubblico.

L'onorevole ministro del tesoro ha voluto ancora citare e l'opinione di Gambetta e lo esempio dell'Inghilterra e tante altre belle cose, che tutti abbiamo sempre riconosciute e che furono ricordate anche nella relazione.

Nessuno nega allo Stato la facoltà di mettere un'imposta generale sulla rendita anche applicata per ritenuta, non solo, ma riconosce che esso ha il dovere di far contribuire i propri creditori, in ragione degli interessi di cui godono, nella stessa misura degli altri, agli oneri che lo Stato deve imporre per ottenere le somme necessarie allo adempimento dei suoi fini. Ma la questione sta appunto nel sapere se quest'imposta sia generale o speciale. Questo è il nodo della questione.

Ora, onorevoli colleghi, ho già avuto occasione di ricordare alla Camera eminenti scrittori che hanno dichiarato come risponda scientificamente ad ogni più accurata indagine economica la classificazione dei redditi quale è stata fatta nella nostra legge 1864; ma ad ogni modo io non mi rifiuto di esa-

minare anche altre proposte di una diversa classificazione, però dal non rifiutarmi a ciò, all'accettare le proposte del Governo che vengono mutandosi ogni giorno ci corre un bel po'. Infatti, prima esse volevano colpire soltanto i debiti dello Stato, delle Provincie e dei Comuni; poi ci si sono aggiunte altre obbligazioni, poi si vogliono esonerare le Opere pie, poi nei Comuni si cercano altre disposizioni speciali.

Questo non è uno studio scientifico per una diversa classificazione, ma è un empirismo proposto solo allo scopo di conformare i provvedimenti in modo che possano più facilmente raccogliere voti in quest'Assemblea. (*Bene! Bravo!*)

Ed invero quale è il criterio con cui si vuol fare una nuova classificazione?

L'onorevole Ippolito Luzzati alle cui considerazioni ha fatto più volte richiamo l'onorevole ministro, parlava di distinguere nella categoria A i titoli al portatore dai crediti e mutui privati e da altre rendite fisse che non fossero titoli al portatore. Ma è forse questo il criterio accolto dall'onorevole ministro? No: perchè, se egli avesse voluto accogliere tutti i titoli al portatore, allora, perchè si mantengono esenti le cartelle fondiarie, perchè non si comprendono le obbligazioni emesse dalle società industriali, perchè si mantengono esenti (e sono titoli al portatore) anche i libretti di molte Casse di risparmio?

Dunque, non è il criterio del titolo al portatore, quello che si vuol seguire. È forse l'altro criterio, che è stato enunciato: quello che distingue i creditori dello Stato dai creditori privati. Intanto, neppure questo criterio è accolto; non è accolto, perchè ora il ministro, propone di esonerare da tutti questi aumenti d'imposta tutto il consolidato che appartiene alle Opere pie che è pure credito verso lo Stato. Non lo era nemmeno prima, perchè comprendeva fra i creditori che erano soggetti alla stessa imposta a cui sono sottoposti i creditori dello Stato, i creditori verso i Comuni e le Provincie; ed i creditori verso i Comuni e le Provincie non sono i creditori verso lo Stato.

Purtroppo, anche nel paese nostro, ricordiamo luttuosi avvenimenti nei quali non si può assolutamente paragonare la solidità di crediti verso Comuni e Provincie, in genere, alla solidità del credito a cui può e deve pretendere lo Stato.